

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1502

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIACOMONI, PAOLO RUSSO

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, concernente la determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

Presentata il 16 gennaio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Durante la scorsa legislatura sono stati presentati numerosi progetti di legge volti a ridurre i costi legati all'indennità dei parlamentari e all'insieme delle risorse assegnate ai membri del Parlamento, senza tuttavia produrre decisioni condivise e atti normativi di riforma.

Come noto, in tutti gli ordinamenti ispirati alla concezione democratica dello Stato è garantito ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza.

In Italia è stato introdotto con la Costituzione repubblicana, che all'articolo 67 recita: « Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato » e poi all'articolo 69 prevede che: « I membri del

Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge ».

Le due norme, intimamente connesse, hanno trovato attuazione nella legge che disciplina l'indennità, la legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in cui l'istituto è precisamente definito come l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato.

Il trattamento economico dei parlamentari è dunque concepito, nel complesso, come condizione dell'esercizio indipendente di una fondamentale funzione costituzionale e, al tempo stesso, come garanzia che tutti i cittadini possano realmente concorrere all'elezione delle Camere, e la sua componente principale è rappresentata dall'indennità.

L'articolo 1 della legge n. 1261 del 1965 attribuisce agli Uffici di Presidenza delle

Camere il compito di determinare l'ammontare dell'indennità mensile in misura tale che non superi « il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di cassazione ed equiparate ».

In tal modo il legislatore ha voluto stabilire un criterio preciso per la determinazione dell'indennità parlamentare, rispettando così la riserva di legge stabilita dall'articolo 69 della Costituzione, ma al tempo stesso ha lasciato alle Camere la possibilità di scegliere un livello più basso rispetto all'ammontare massimo possibile nel rispetto della legge.

Peraltro, in considerazione dell'esigenza di contenimento delle spese, gli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato sono intervenuti in più occasioni con misure volte a ridurre il trattamento economico dei parlamentari, che risulta oggi notevolmente inferiore rispetto al limite previsto dalla legge.

In particolare, nel 2006, l'importo dell'indennità parlamentare è stato ridotto del 10 per cento. Dal 2007 è stata disposta, per cinque anni, la sospensione degli adeguamenti retributivi. Tale misura è stata successivamente prorogata fino a tutto il 2013. Per il triennio 2011-2013 l'indennità è stata di nuovo e ulteriormente ridotta nella misura del 10 per cento per la parte eccedente 90.000 euro e del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro lordi annui. Tale riduzione è raddoppiata per i parlamentari che svolgono un'attività lavorativa per la quale percepiscono un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare.

Un'ulteriore riduzione dell'indennità è stata deliberata dall'Ufficio di Presidenza della Camera in data 30 gennaio 2012. Da ultimo, con successive deliberazioni, lo stesso Ufficio di Presidenza ha disposto la proroga, fino a tutto il 2020, delle misure di riduzione dell'indennità parlamentare e di sospensione del suo adeguamento.

La presente proposta di legge interviene in modo del tutto innovativo sul tema dell'indennità dei parlamentari e in modo sensibilmente diverso dalla recente propo-

sta di ridurre ulteriormente il trattamento economico dei parlamentari avanzata dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Luigi Di Maio, e condivisa dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri, senatore Matteo Salvini.

Si tratta, in particolare, di una proposta, già presentata dal gruppo di Forza Italia durante la scorsa legislatura, che lega l'indennità dei membri del Parlamento al reddito che questi (deputati e senatori) dichiaravano prima di essere eletti, con un limite massimo di 240.000 euro, come previsto per i dirigenti pubblici ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Per chi non abbia lavorato, o messo di presentare la dichiarazione dei redditi o presentato una dichiarazione dei redditi pari a zero senza aver integrato la propria posizione entro i termini previsti dalla legge, si prevede il riconoscimento di un'indennità non inferiore al doppio dell'importo massimo del reddito di cittadinanza introdotto dalla legge di bilancio per il 2019 (articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) su impulso del Movimento 5 Stelle.

In questo modo, vista l'attuale composizione del Parlamento, si potrebbero conseguire notevoli risparmi immediati e possibili benefici anche per il futuro.

La presente proposta di legge, infatti, favorirebbe non solo veri risparmi sui costi derivanti dall'attuale disciplina del trattamento dei parlamentari, ma incoraggierebbe a occuparsi di politica coloro che hanno sempre lavorato nel Paese onestamente e con spirito di servizio (dai docenti ai medici, dai *manager* ai professionisti e agli imprenditori e molte altre categorie), i quali, potendo contare su un'indennità parametrata al loro reddito precedente, si avvicinerrebbero alla politica senza dover perdere troppo dal punto di vista economico. I tagli indiscriminati a tutti proposti dall'attuale maggioranza di Governo e in particolare dal Movimento 5 Stelle finirebbero, invece, per allontanare dal Parlamento i più competenti e coloro che abbiano modo di applicare altrove le loro

qualità, deprimendo la funzione parlamentare.

Pagare persone inidonee per ruoli che non sono in grado di ricoprire, con tutte le conseguenze che possono derivarne, è sempre uno spreco e mai un risparmio, qualunque sia la cifra corrisposta. Troppo a lungo è stata divulgata l'idea che ognuno possa fare di tutto, che «uno vale uno», anche se è ovvio che qualunque persona dotata di ragionevolezza a cui venisse chie-

sto di fare un intervento neurochirurgico o di dirigere una centrale idroelettrica senza averne la competenza rifiuterebbe per senso di responsabilità. Invece il Movimento 5 Stelle sta continuando ad affermare, a vantaggio delle persone inadeguate, il principio che tutti possano fare tutto in Italia. Un principio già affermato da Lenin quando lo Stato era meno complicato, ma che già allora appariva assurdo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. L'indennità, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, terzo comma, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

3. L'indennità, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o di dichiarazione dei redditi pari a zero non integrata entro i termini previsti dalla legge da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore al doppio dell'importo massimo del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica.

5. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo anche tenendo conto, in sede di definizione del trattamento economico spettante ai membri del Parlamento, della composizione del loro nucleo familiare,

fermo restando il limite massimo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0043750